

Legge regionale 24 gennaio 1997 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Proroghe di termini, modifiche ed integrazioni di leggi regionali.

Art. 1

(Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 4/1993)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 4, è ulteriormente sostituito dal seguente:

<<1. È autorizzata la prosecuzione dell'attività di sviluppo industriale in corso nelle forme consortili fra enti locali fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riforma in materia di disciplina dei consorzi di sviluppo industriale, e comunque non oltre il 30 giugno 1997. >>.